SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) | **Anno 132° — Numero 258**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Lunedì, 4 novembre 1991** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 ottobre 1991, n. 349.

Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rilascio del certificato di protezione brevettuale

1. Dopo l'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-*bis*. — *1*. I titolari di un brevetto per invenzione industriale, che ha effetti in Italia e ha per oggetto un medicamento, un prodotto che entra nella composizione di un medicamento, una utilizzazione di un prodotto come medicamento o un procedimento per la sua fabbricazione, possono ottenere un certificato complementare di protezione dopo aver ottenuto la registrazione ai fini dell'immissione in commercio del medicamento stesso rilasciata ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 4 della legge 1° maggio 1941, n. 422.

2. La domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata dal titolare del brevetto all'Ufficio centrale brevetti entro e non oltre centottanta giorni dalla data del decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e, comunque, almeno centottanta giorni prima della scadenza del brevetto. Se la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 è concessa prima del rilascio del relativo brevetto, la domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla data del rilascio del brevetto. La domanda deve essere depositata direttamente all'Ufficio centrale brevetti e deve contenere le indicazioni e la documentazione di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'Ufficio centrale brevetti, verificata la regolarità della domanda e della relativa documentazione, provvede al rilascio del certificato complementare di protezione o ne motiva il rifiuto entro e non oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto può essere fatto ricorso alla commissione di cui all'articolo 71. L'Ufficio centrale brevetti è tenuto a rendere noti, mediante la pubblicazione di un bollettino mensile, i medicamenti per i quali è stato chiesto il rilascio o è stato rilasciato il certificato complementare di protezione e il relativo brevetto a cui è stato fatto riferimento per l'ottenimento di detto certificato. Tale bollettino deve essere reso disponibile al pubblico entro il mese successivo al mese durante il quale le domande sono state depositate e i certificati sono stati concessi.

4. Al certificato complementare di protezione e alle domande per il suo ottenimento si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto e delle domande di brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

5. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento. La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale. Se la domanda di certificato complementare di protezione è stata presentata nei termini stabiliti e resa nota mediante il bollettino mensile e alla scadenza del brevetto non è ancora stato concesso il certificato complementare di protezione, alla domanda si attribuiscono provvisoriamente gli stessi effetti del certificato complementare di protezione. I diritti esclusivi considerati dal comma 4 vengono conferiti con la concessione del certificato complementare di protezione».

Art. 2.

Procedura per il rilascio del certificato complementare di protezione

1. La domanda di certificato complementare di protezione prevista dall'articolo 4-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge, deve essere presentata esclusivamente presso l'Ufficio centrale brevetti direttamente o tramite servizio postale.

2. La domanda deve riferirsi ad un solo certificato e ad un solo brevetto e deve essere depositata dal titolare del brevetto ovvero da un mandatario da esso nominato.

3. La domanda deve contenere:

a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente e anche del suo mandatario, se vi sia. Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio centrale brevetti;

b) l'indicazione del medicamento per cui viene richiesto il certificato complementare di protezione e del brevetto a cui viene fatto riferimento. Nel caso siano state depositate dal medesimo richiedente o da persona ad esso

collegata domande di brevetto nazionali, e domande di brevetto europee o internazionali designanti l'Italia che si riferiscano alla medesima invenzione per cui viene richiesto il certificato complementare di protezione, ne deve essere fornita indicazione con identificazione dei relativi brevetti eventualmente concessi;

c) una copia certificata del brevetto a cui viene fatto riferimento;

d) una dichiarazione del richiedente che il brevetto a cui si fa riferimento per l'ottenimento del certificato complementare di protezione è in vigore. Se il brevetto è stato parzialmente revocato ne deve essere fornita indicazione con gli estremi della decisione o della sentenza. Deve essere inoltre indicata qualsiasi trascrizione effettuata a norma dell'articolo 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni;

e) una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nella quale è stato pubblicato il decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco;

f) il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte.

Art. 3.

Tasse

1. Dopo il n. 90-*ter* della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, aggiunto dall'articolo 14 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, è aggiunto il seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
90-*quater*	Certificati complementari di protezione di medicinali:		
	1) per la domanda di concessione del certificato	300.000	ordinario
	2) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato	716.000	ordinario
	3) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia. .	50.000	ordinario
	4) per il ritardo nel pagamento della tassa annuale (entro il semestre)	350.000	ordinario

La tassa di cui al punto 1) deve essere pagata prima del deposito della domanda e non è rimborsabile.

La tassa di cui al punto 2) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validità del brevetto al quale il certificato si riferisce. Detta tassa è soggetta alle stesse scadenze ed alla stessa normativa prevista per le tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali».

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. I titolari di brevetti o domande di brevetto, relativi a medicamenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, possono presentare domanda per ottenere il certificato complementare di protezione di cui all'articolo 4-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del brevetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il R.D. n. 1127/1939 reca: «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali».

— L'art. 162 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 422/1941, è così formulato:

«Art. 162. — Nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio senza la registrazione da parte del Ministro per l'interno.

La registrazione di una specialità medicinale può non essere concessa quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel caso specifico.

La registrazione può non essere concessa, altresì, quando la ditta richiedente abbia già registrato un prodotto di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica.

Non è consentita la preparazione di nuove specialità medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi a farmacia.

La registrazione è revocata se risulti che nell'officina non vengono eseguite, per la preparazione della specialità medicinale, le operazioni essenziali di cui al precedente articolo.

La registrazione può essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialità.

Prima di concedere la registrazione, il Ministro per l'interno ha facoltà di sottoporre la specialità ed un esame diretto ad accertare:

a) se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunciata;

b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;

c) se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondono alla reale composizione del prodotto.

Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilità».

— Il R.D. n. 244/1940 reca: «Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 66 del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda in nota all'art. 1), così come modificato dall'art. 30 del D.P.R. n. 338/1979, e dall'art. 7 della legge n. 60/1987, è il seguente:

«Art. 66 (Art. 100 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602). — Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti:

1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali;

2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti;

3) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

4) il verbale di pignoramento;

5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del codice di procedura civile;

7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

8) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti.

Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.

Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta cessione legittima e le sentenze relative;

10) le sentenze di cui all'art. 27-*bis* e le relative domande giudiziali;

11) le sentenze di cui all'art. 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali».

Nota all'art. 3:

— Il D.P.R. n. 641/1972 reca: «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative».

Nota all'art. 4:

— Per il titolo del R.D. n. 1127/1939 si veda la precedente nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4653):

Presentato dall'on. RENZULLI ed altri il 9 marzo 1990

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 21 maggio 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XII.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 20 dicembre 1990.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 10 luglio 1991.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 16, 18 luglio 1991 e approvato il 30 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2970):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 19 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª e 12ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 24 settembre 1991; 1° ottobre 1991 e approvato il 2 ottobre 1991.

91G0392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991.

Sostituzione di un componente la commissione straordinaria per la gestione del comune di Mondragone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mondragone (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Renato Mastrocinque, dott. Ferdinando Amoruso e dal dottor Salvatore Sibilio;

Considerato che il dott. Renato Mastrocinque non ha potuto accettare l'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1991;

Decreta:

Il dott. Mario Troisi, magistrato in quiescenza, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Mondragone (Caserta) in sostituzione del dott. Renato Mastrocinque.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A4758

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991.

Sostituzione di un componente la commissione straordinaria per la gestione del comune di Marano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Marano (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dottor Roberto Amato, dal dott. Ugo Del Matto e dal dottor Giuseppe Canale;

Considerato che il dott. Ugo Del Matto non ha potuto accettare l'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1991;

Decreta:

Il dott. ing. Enrico Della Gatta, funzionario direttivo del Ministero dei lavori pubblici, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Marano (Napoli) in sostituzione del dott. Ugo Del Matto.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A4759

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991.

Sostituzione di un componente la commissione straordinaria per la gestione del comune di Delianuova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Delianuova (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Francesca Crea, dal dott. Gildo Dieni e dal dott. Matteo Barbaro;

Considerato che il dott. Gildo Dieni non ha potuto accettare l'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1991;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Marcianò, direttore amministrativo presso la direzione provinciale del Tesoro di Reggio Calabria, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Delianuova (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Gildo Dieni.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A4760

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991.

Sostituzione di un componente la commissione straordinaria per la gestione del comune di Adrano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Adrano (Catania) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dottor Martino Nicosia, dal dott. Stefano Scammacca e dal dott. Damiano Lutri;

Considerato che il dott. Martino Nicosia non ha potuto accettare l'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1991;

Decreta:

L'avv. Giancarlo Genovese, avvocato dello Stato, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Adrano (Catania) in sostituzione del dott. Martino Nicosia.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A4761

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 ottobre 1991.

Programma di abbandono definitivo della produzione lattiera ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 1637/91.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 1637/91 del Consiglio del 13 giugno 1991, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'art. 4, comma 3, che attribuisce al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la potestà di adottare, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti ai regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica agricola:

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Per l'attuazione del programma di abbandono della produzione lattiera istituito dal regolamento CEE n. 1637/91, si applicano le prescrizioni contenute nel presente decreto.

2. L'importo dell'indennità è calcolato sulla base dei quantitativi di riferimento per le consegne e per le vendite dirette spettanti al produttore, ed è pari a 50 ECU/100 kg, che saranno versati in cinque rate di 10 ECU/100 kg ciascuna nel corso dell'ultimo trimestre degli anni 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996.

3. L'ammontare della prima rata è tuttavia ridotto in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera *C)*, del regolamento CEE n. 1637/91.

4. L'importo dell'indennità è convertito in moneta nazionale al tasso di conversione agricolo in vigore il 17 giugno 1991.

5. Possono beneficiare del programma esclusivamente:

a) i produttori ai quali è stato assegnato un quantitativo di riferimento con il decreto ministeriale 8 agosto 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 1991;

b) i produttori aderenti ad una associazione o ad una unione titolari di quota, ai quali l'associazione o l'unione medesima abbiano attribuito un quantitativo di riferimento nell'ambito della propria quota globale.

6. Sono tuttavia esclusi i produttori titolari di un quantitativo di riferimento in applicazione dell'articolo 3-*quater* del regolamento CEE n. 857/84.

7. L'indennità è concessa per i quantitativi di riferimento assegnati al produttore esclusi i quantitativi sospesi a norma del regolamento CEE n. 775/87 e quelli assegnati in applicazione dell'art. 3, paragrafi 1 e 2, dell'art. 3-*ter* e dell'art. 4, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)* del regolamento CEE n. 857/84.

8. Ai fini del calcolo dell'indennità, i quantitativi di riferimento spettanti ai produttori devono essere calcolati come segue:

a) per i produttori non associati tali quantitativi risultano dalla somma della quota effettiva 1991-92 e della quota ridotta ai sensi del regolamento CEE n. 1637/91 indicate negli allegati al decreto ministeriale 8 agosto 1991 sopracitato;

b) per i produttori associati ad una associazione aderente all'UNALAT, devono essere considerate le indicazioni individuali di produzione per le consegne e per le vendite dirette valide per il periodo 1991-92, conformemente al disposto del regolamento CEE n. 1736/91;

c) per i produttori associati all'AZOOLAT, ritenuto che tale associazione è titolare di quota soltanto a partire dalla presente campagna e non ha disposto alcuna variazione rispetto alla distribuzione delle quote comunicate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, devono essere considerati validi i quantitativi individuali comunicati alla stessa AZOOLAT con il provvedimento di attribuzione di quota in data 19 settembre 1991, cui deve essere applicata la riduzione percentuale del 6,67%.

Art. 2.

1. Coloro che intendono usufruire del programma di abbandono della produzione devono impegnarsi:

a) ad abbandonare totalmente e definitivamente la produzione lattiera della propria azienda definita conformemente all'art. 12, lettera *d)*, del regolamento CEE n. 857/84 entro il 1° aprile 1992;

b) a rinunciare ad ogni diritto ad un quantitativo di riferimento nel quadro del regime di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

c) a non ritirare la domanda di abbandono dopo il 10 gennaio 1992.

2. L'eventuale ritiro della domanda deve essere formulato con una comunicazione scritta, con firma autenticata, che deve essere presentata all'UNALAT, via Modena, 5 - 00184 Roma, entro il termine di cui al precedente comma, punto *c)*, specificando se si tratta di produttore non associato o, in caso contrario, indicando l'associazione di appartenenza.

3. Non saranno prese in considerazione le rinunce pervenute dopo la data del 10 gennaio 1992.

4. Qualora la domanda non venga ritirata entro il termine di cui sopra il produttore perde comunque ogni diritto ai relativi quantitativi di riferimento fermo restando il diritto a ricevere l'indennità corrispondente.

Art. 3.

1. Ove le domande presentate in applicazione del presente decreto comportino una spesa globale superiore al finanziameto comunitario previsto dall'art. 2, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1637/91, sarà accolta soltanto una parte delle istanze medesime, fino al limite di spesa sopraindicato.

2. Al fine di perseguire un obiettivo di razionalizzazione del settore, agevolando la permanenza sul mercato delle aziende dotate di una congrua dimensione produttiva, e di evitare che il programma, determinando fenomeni di abbandono della produzione concentrati in aree ristrette del territorio nazionale, comporti squilibri socio-economici, il vincolo indicato nel comma precedente sarà rispettato applicando i criteri appresso indicati:

a) nell'ambito di ciascuna associazione possono essere accolte domande per un ammontare complessivo di quantitativi non superiore al 3% dei quantitativi globalmente spettanti ai produttori associati, calcolati sommando consegne e vendite dirette;

b) nel caso in cui i quantitativi di latte oggetto delle domande di abbandono, nell'ambito di una associazione, superino il quantitativo massimo del 3% (calcolando unitariamente consegne e vendite dirette), la stessa procederà ad una selezione delle domande privilegiando l'accoglimento di quelle presentate da aziende che dispongono dei quantitativi di latte più bassi. A tal fine ciascuna associazione deve compilare una apposita graduatoria secondo l'ordine di grandezza dei quantitativi spettanti alle aziende, calcolando unitariamente le consegne e le vendite dirette;

c) le domande presentate dai produttori non associati verranno accolte fino al raggiungimento di un quantitativo massimo di latte oggetto di abbandono, pari al 3% dei quantitativi globali per le consegne e le vendite dirette attribuiti a tutti i produttori non associati con il decreto ministeriale dell'8 agosto 1991.

Titolo II

PROCEDURE PER L'INOLTRO DELLA DOMANDA PROCEDURE AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO

Art. 4.

1. I produttori non aderenti ad alcuna associazione debbono presentare una apposita domanda, redatta in duplice copia, secondo il fac-simile allegato 1 del presente decreto, all'UNALAT - Via Modena, 5 - 00184 Roma.

2. La firma apposta nella domanda dal titolare o legale rappresentante dell'azienda deve essere autenticata a norma di legge.

3. Le domande debbono pervenire all'UNALAT entro il 15 novembre 1991.

4. L'UNALAT, rilascia ricevuta della domanda, ne annota in un apposito registro la data di ricezione, verifica dal punto di vista formale la completezza e l'eleggibilità della domanda medesima e riscontra l'esattezza dei dati indicati nel quadro *A* allegato 1 del presente decreto, avvalendosi dell'elenco di cui agli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 8 agosto 1991.

Art. 5.

1. I produttori associati debbono presentare entro il 15 novembre 1991 un'apposita domanda, redatta in tre copie, secondo il fac-simile allegato 2 del presente decreto, alla associazione di produttori alla quale aderiscono.

2. La firma apposta nella domanda dal titolare o legale rappresentante dell'azienda deve essere autenticata a norma di legge.

3. L'associazione rilascia al produttore l'avviso di ricevimento della domanda annotando la data di ricezione in un apposito registro e, oltre a verificare dal punto di vista formale la completezza e l'eleggibilità della domanda, verifica in particolare che i quantitativi di latte indicati nella domanda medesima e per i quali viene chiesta l'indennità di abbandono corrispondano a quelli effettivamente spettanti al singolo richiedente e per i quali può essere concessa l'indennità secondo quanto indicato nel titolo I del presente decreto.

4. Qualora non esistano differenze fra i quantitativi dichiarati dal richiedente e i dati in possesso dell'associazione relativi ai quantitativi di riferimento, il presidente dell'associazione sottoscrive la dichiarazione riportata al quadro *D* o *D/bis* del fac-simile allegato 2 del present decreto e fa pervenire all'UNALAT - Via Modena, 5 00184 Roma, entro il termine inderogabile del 3 novembre 1991, l'originale ed una copia delle domand con un elenco riepilogativo redatto in duplice copi secondo il fac-simile allegato 3.

5. Tale elenco deve comprendere tutte le domand valide, ordinate in base all'entità dei quantitativi spettant alle aziende (sommando le consegne e le vendite dirette) secondo una graduatoria che inizi dal quantitativo minor e termini con il quantitativo maggiore.

6. Nell'elenco deve essere chiaramente indicato i punto della graduatoria in cui viene eventualment raggiunto il 3% del quantitativo complessivo relativ all'associazione.

7. Le istanze prive della sottoscrizione del president della associazione non devono essere inoltrate al l'UNALAT.

Art. 6.

1. L'UNALAT verifica la completezza delle domand dal punto di vista formale ed in particolare l'attestazion di cui al quadro *D* del fac-simile dell'allegato 2 de presente decreto sottoscritta dal presidente dell'associa zione e controlla la corretta impostazione dell'elenc sopraindicato, nonché l'esattezza del quantitativo del 3% calcolato da ciascuna associazione.

2. Ove l'UNALAT riscontri che presso alcune associazioni o fra i produttori non associati non sia stato raggiunto il predetto limite del 3%, considera ammissibile un ulteriore numero di istanze, fino al raggiungimento del 3% della quota nazionale disponibile prima dell'entrata in vigore del regolamento CEE n. 1637/91, secondo i criteri appresso indicati.

3. Per ciascun elenco inviato dalle associazioni, e se del caso nell'ambito delle domande presentate dai produttori non associati, dovranno essere prese in considerazione le istanze valide che risultano essere nella posizione immediatamente successiva a quella delle domande ritenute ammissibili.

4. Nel caso in cui la somma dei quantitativi così riammessi risulti essere troppo elevata, si procede ad una selezione delle istanze privilegiando quelle presentate da aziende che dispongono dei quantitativi di latte più bassi.

5. Nel caso in cui la somma dei quantitativi riammessi risulti insufficiente si dovrà procedere all'esame di ulteriori istanze segnendo i criteri di cui sopra.

Art. 7.

1. Entro il 15 dicembre 1991, l'UNALAT consegna all'A.I.M.A. gli originali delle domande valide di tutti i produttori ed un elenco riepilogativo di tutte le domande presentate, classificate per provincia e divise per associazione di appartenenza distinguendo per ogni associazione le domande accettate. L'elenco deve contenere tutti gli elementi indicati nell'allegato 3 del presente decreto.

2. Nel caso siano pervenute comunicazioni di ritiro delle domande di abbandono, l'UNALAT provvede ad accertarne la validità e procede alla sostituzione di ciascuna azienda rinunciataria con l'azienda che nell'elenco della medesima associazione o, se del caso dei produttori non associati, risulta essere nella posizione immediatamente successiva a quella delle domande ritenute ammissibili.

3. La sostituzione di nuove istanze in luogo di quelle oggetto di rinuncia non dovrà comunque comportare il superamento del limite del 3% del quantitativo nazionale disponibile prima dell'entrata in vigore del regolamento CEE n. 1637/91, e dovrà essere effettuata soltanto entro tali limiti, privilegiando le aziende subentranti titolari di un quantitativo minore.

4. L'UNALAT entro il 20 gennaio 1992 comunica all'A.I.M.A. le suddette variazioni.

5. Entro il 1° febbraio 1992 l'A.I.M.A. fa pervenire l'elenco delle domande accettate alle regioni le quali comunicano ai beneficiari tempestivamente e comunque non oltre il 1° marzo 1992, l'avvenuta accettazione della domanda richiedendo contestualmente la certificazione prevista all'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che modifica la legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 8.

1. Gli organi regionali di controllo svolgono gli opportuni accertamenti in loco volti a verificare che i produttori abbiano abbandonato totalmente e definitivamente entro il 31 marzo 1992 la produzione di latte.

2. In particolare l'organo di controllo deve verificare che nell'azienda non siano detenute vacche appartenenti a una delle razze elencate all'allegato 4 del presente decreto o derivate da incroci tra tali razze o tra esse ed altre razze. Per ogni accertamento effettuato sarà redatto apposito verbale.

3. Gli organi regionali di controllo informano tempestivamente l'A.I.M.A. sull'esito degli accertamenti svolti, inviando, entro il 15 maggio 1991, l'elenco dei produttori ammessi al contributo con in calce la specifica dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione della certificazione prevista all'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. L'A.I.M.A., entro i termini di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2349/91, corrisponde agli aventi diritto le indennità dovute.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Art. 9.

1. Nei confronti dei soggetti che hanno chiesto la concessione dell'indennità prevista dal presente decreto, nonché dei soggetti che hanno ottenuto la concessione di tale indennità saranno effettuati controlli successivi a campione da parte degli organi regionali, intesi a verificare la veridicità di quanto dichiarato ed il rispetto degli impegni sottoscritti.

2. Qualora si rilevi che non sono stati rispettati gli impegni sottoscritti, il produttore è tenuto a versare una somma pari all'indennità ricevuta.

3. Nei confronti dei produttori che non rispettano gli impegni sottoscritti o le altre disposizioni dei regolamenti CEE n. 1631/91 e n. 2349/91 si applicano le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

4. In caso di decesso del beneficiario i successori, per ricevere gli eventuali importi non ancora erogati, debbono rilasciare all'A.I.M.A. non oltre cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2349/91 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si impegnano ad assumersi tutti gli obblighi sottoscritti dal produttore deceduto.

5. Oltre a tale dichiarazione i successori debbono presentare contestualmente la certificazione di cui all'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

6. L'A.I.M.A. è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'UNALAT per la effettuazione di tutte le operazioni amministrative affidate all'UNALAT con il presente decreto.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1991

Il Ministro: GORIA

SCHEMA DI DOMANDA DEL PRODUTTORE NON ASSOCIATO (ALLEGATO 1)

Spett.le AIMA tramite UNALAT
Via Modena,5
00184 ROMA

SEZIONE 1 - DATI FISCALI

TIPO PRODUTTORE (barrare la casella di interesse)
[1] Produttore singolo
[2] Società
[3] Cooperativa

Cognome e Nome o Ragione sociale ....

Domicilio fiscale

Comune .... Provincia [ ][ ]

Riservato ad Unalat — Codice ISTAT provincia [ ][ ][ ] comune [ ][ ][ ]

Località .... Via .... n° .... C.A.P. [ ][ ][ ][ ][ ]

Codice Fiscale [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] P.IVA [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

SEZIONE 2 - DATI ANAGRAFICI

Quadro A (da compilarsi solo se trattasi di PRODUTTORE SINGOLO)

Nato a .... Provincia [ ][ ] Data di nascita giorno [ ][ ] - mese [ ][ ] - anno [ ][ ]

Residente in .... Provincia [ ][ ]

Riservato ad Unalat — Codice ISTAT provincia [ ][ ][ ] - comune [ ][ ][ ]

Località .... Via .... n° .... C.A.P. [ ][ ][ ][ ][ ]

Quadro B (da compilarsi solo da parte del Titolare o Legale rappresentante di SOCIETA' o COOPERATIVA)

Cognome .... Nome ....

Nato a .... Provincia [ ][ ] Data di nascita giorno [ ][ ] - mese [ ][ ] - anno [ ][ ]

Residente in .... Provincia [ ][ ]

Riservato ad Unalat — Codice ISTAT provincia [ ][ ][ ] comune [ ][ ][ ]

Località .... Via .... n° .... C.A.P. [ ][ ][ ][ ][ ]

Codice Fiscale [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] P.IVA [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

SEZIONE 3 - DATI AZIENDA (vedi allegato per i dati catastali)

Ubicazione

Comune .... Provincia [ ][ ]

Riservato ad Unalat — Codice ISTAT provincia [ ][ ][ ] - comune [ ][ ][ ]

Località .... Via .... n° .... C.A.P. [ ][ ][ ][ ][ ]

Superficie

	ha	aa
Superficie totale azienda	[ ][ ][ ][ ][ ][ ]	. [ ][ ]
Ulteriore superficie con diritto di pascolo	[ ][ ][ ][ ][ ][ ]	. [ ][ ]
TOTALE SUPERFICIE DISPONIBILE	[ ][ ][ ][ ][ ][ ]	. [ ][ ]

SEZIONE 3 - DATI AZIENDA (continua)

Capi allevati

	Numero da latte	Numero NON da latte
Vacche		
Giovenche gravide		
Vitelle - Manze - Manzette		
Maschi adulti		

Stalle

	Provincia	Comune	Località
1			
2			
3			
4			
5			

SEZIONE 4 - DATI PRODUZIONE AZIENDA

Campagna 90/91

Indicare i quantitativi di latte o di equivalente di latte venduto direttamente e/o conferito a caseifici e latterie:

Denominazione acquirente (caseificio e/o latteria)	P. IVA acquirente	Quintali consegnati

TOTALE QUANTITATIVO CONSEGNATO (in quintali) ☐☐☐☐☐

TOTALE QUANTITATIVO VENDUTO DIRETTAMENTE (in quintali) ☐☐☐☐☐

TOTALE PRODUZIONE (in quintali) ☐☐☐☐☐

SEZIONE 5 - QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

L'azienda dispone dei seguenti quantitativi di riferimento :

QUANTITATIVO DI RIFERIMENTO CONSEGNE (in quintali) (1) A ☐☐☐☐☐

QUANTITATIVO DI RIFERIMENTO VENDITE DIRETTE (in quintali) (1) B ☐☐☐☐☐

TOTALE QUANTITATIVO DI RIFERIMENTO (CONSEGNE+VENDITE DIRETTE) (in quintali) C ☐☐☐☐☐

(1) Indicare la somma della quota effettiva 1991/92 e dalla quota ridotta ai sensi del REG n 1637/91 riportate negli allegati del DM 8/8/91

Al fine di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura del 29/10/91 chiede che gli venga concessa l'indennità di cui all'art. 2 del Reg. CEE n° 1637/91 per l'abbandono totale e definitivo della produzione lattiera.

A tal fine dichiara:
- di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti CEE n° 857/84, 1637/91, e delle norme nazionali di applicazione;

- di non aver usufruito di altre indennità concesse ai sensi dei D.D .M.M. 8/11/84 - 25/3/86 e 21/12/87 n° 524 e della circolare M.A.F. n° 20 del 21/9/1990;

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge 23/12/1986 n° 898;

Ai fini della concessione dell'indennità richiesta si impegna:

- a non ritirare la domanda di abbandono dopo il 10/1/92;

- a non effettuare alcun atto che comporti la cessione della titolarità dei quantitativi di riferimento assegnatigli nell'ambito dell'applicazione del regime di cui all'art. 5 quater del Reg. CEE n° 804/68;

- ad abbandonare, qualora la domanda venga accolta, totalmente e definitivamente, la produzione lattiera della sua azienda definita conformemente all'art. 12, lettera d) del Reg. CEE n° 857/84 entro il 31/3/1992 e a trasmettere tale impegno a coloro che dovessero subentrare nella gestione e/o nella proprietà dell'azienda;

- a rinunciare, qualora la domanda venga accolta, a qualsiasi diritto ad un quantitativo di riferimento nel quadro del regime previsto all'art. 5 quater del reg. CEE n° 804/68;

- a restituire eventuali somme percepite nel caso venga accertata l'inadempienza agli impegni assunti con la presente.

Luogo Data

FIRMA AUTENTICATA

SCHEMA DI DOMANDA DEL PRODUTTORE ASSOCIATO (ALLEGATO 2)

Spett.le AIMA

tramite Cod Ass [| |]
(indicare l'Associazione di Produttori lattieri di appartenenza)

SEZIONE 1 - DATI FISCALI

TIPO PRODUTTORE (barrare la casella di interesse)
[1] Produttore singolo
[2] Società
[3] Cooperativa

CODICE UNALAT [| | | | | | | |]

Cognome e Nome o Ragione sociale ....

Domicilio fiscale

Comune.............................. Provincia [|] Codice ISTAT provincia [| |] - comune [| |]

Località .... Via .... n° .... C.A.P. [| | | |]

Codice Fiscale [| | | | | | | | | | | | | | |] P.IVA [| | | | | | | | | |]

SEZIONE 2 - DATI ANAGRAFICI

Quadro A (da compilarsi solo se trattasi di PRODUTTORE SINGOLO)

Nato a .... Provincia [|] Data di nascita giorno [|] - mese [|] - anno [|]

Residente in .... Provincia [|] Codice ISTAT provincia [| |] - comune [| |]

Località .... Via .... n° .... C.A.P. [| | | |]

Quadro B (da compilarsi solo da parte del Titolare o Legale rappresentante di SOCIETA' o COOPERATIVA)

Cognome .... Nome ....

Nato a .... Provincia [|] Data di nascita giorno [|] - mese [|] - anno [|]

Residente in .... Provincia [|] Codice ISTAT provincia [| |] - comune [| |]

Località .... Via .... n° C.A.P. [| | | |]

Codice Fiscale [| | | | | | | | | | | | | | |] P.IVA [| | | | | | | | | |]

SEZIONE 3 - DATI AZIENDA (vedi allegato per i dati catastali)

Ubicazione

Comune.............................. Provincia [|] Codice ISTAT provincia [| |] - comune [| |]

Località .... Via .... n° .... C.A.P. [| | | |]

Superficie

	ha	aa
Superficie totale azienda	[| | | | |] ,	[|]
Ulteriore superficie con diritto di pascolo	[| | | | |] ,	[|]
TOTALE SUPERFICIE DISPONIBILE	[| | | | |] ,	[|]

SEZIONE 3 - DATI AZIENDA (continua)

Capi allevati

	Numero da latte	Numero NON da latte
Vacche		
Giovenche gravide		
Vitelle - Manze - Manzette		
Maschi adulti		

Stalle

	Provincia	Comune	Località
1			
2			
3			
4			
5			

SEZIONE 4 - DATI PRODUZIONE AZIENDA

Campagna 90/91

Indicare i quantitativi di latte o di equivalente di latte venduto direttamente e/o conferito a caseifici e latterie:

Denominazione acquirente (caseificio e/o latteria)	P. IVA acquirente	Quintali consegnati

TOTALE QUANTITATIVO CONSEGNATO (in quintali)

TOTALE QUANTITATIVO VENDUTO DIRETTAMENTE (in quintali)

TOTALE PRODUZIONE (in quintali)

SEZIONE 5 - QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

L'azienda dispone dei seguenti quantitativi di riferimento :

QUANTITATIVO DI RIFERIMENTO CONSEGNE (in quintali) (1) A

QUANTITATIVO DI RIFERIMENTO VENDITE DIRETTE (in quintali) B

TOTALE QUANTITATIVO DI RIFERIMENTO (CONSEGNE +VENDITE DIRETTE) (in quintali) C

(1) Per i produttori Azoolat indicare la quota 1983 ridotta del 6,67%

Al fine di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura del 29/10/91 chiede che gli venga concessa l'indennità di cui all'art. 2 del Reg. CEE n° 1637/91 per l'abbandono totale e definitivo della produzione lattiera.

A tal fine dichiara:
- di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti CEE n° 857/84, 1637/91, e delle norme nazionali di applicazione;

- di non aver usufruito di altre indennità concesse ai sensi dei D.D .M.M. 8/11/84 - 25/3/86 e 21/12/87 n° 524 e della circolare M.A.F. n° 20 del 21/9/1990;

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge 23/12/1986 n° 898;

Ai fini della concessione dell'indennità richiesta si impegna:

- a non ritirare la domanda di abbandono dopo il 10/1/92;

- a non effettuare alcun atto che comporti la cessione della titolarità dei quantitativi di riferimento assegnatigli nell'ambito dell'applicazione del regime di cui all'art. 5 quater del Reg. CEE n° 804/68;

- ad abbandonare, qualora la domanda venga accolta, totalmente e definitivamente, la produzione lattiera della sua azienda definita conformemente all'art. 12, lettera d) del Reg. CEE n° 857/84 entro il 31/3/1992 e a trasmettere tale impegno a coloro che dovessero subentrare nella gestione e/o nella proprietà dell'azienda;

- a rinunciare, qualora la domanda venga accolta, a qualsiasi diritto ad un quantitativo di riferimento nel quadro del regime previsto all'art. 5 quater del reg. CEE n° 804/68;

- a restituire eventuali somme percepite nel caso venga accertata l'inadempienza agli impegni assunti con la presente.

Luogo Data

FIRMA AUTENTICATA

Riservato alle associazioni (QUADRO D)

Visti gli atti d'ufficio si attesta che i quantitativi di riferimento indicati dal produttore nella sezione 5 (caselle A, B e C) della presente domanda corrispondono ai quantitativi effettivamente spettanti in applicazione del regime previsto all'art. 5 quater del Reg. CEE n° 804/68, esclusi quelli indicati all'art. 2, paragrafo 2, lettera b, primo, secondo e terzo trattino del Reg. CEE n° 1637/91 e comunicati allo stesso produttore da questa associazione.

IL PRESIDENTE

Riservato ad Azoolat (QUADRO D - BIS)

Visti gli atti d'ufficio si attesta che i quantitativi di riferimento indicati dal produttore nella sezione 5 (caselle A, B e C) della presente domanda corrispondono ai quantitativi effettivamente spettanti in applicazione del regime previsto all'art. 5 quater del Reg. CEE n° 804/68 e calcolati secondo il disposto del Titolo 1° del Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 29/10/91.

IL PRESIDENTE AZOOLAT

ALLEGATO 3

ELENCO RIEPILOGATIVO DOMANDE DI ABBANDONO TRASMESSE

Spett.le UNALAT
Via Modena 5
00184 ROMA

Cod. Ass
tramite [| |] ....
(indicare l'Associazione di Produttori lattieri di appartenenza)

Pos. (1)	Ammesse (S/N) (2)	Codice UNALAT	Cognome e Nome dei richiedenti (Titolare o Legale rappresentante dei richiedenti)	Luogo e data di nascita	Codice fiscale dei richiedenti	Indirizzo dei richiedenti	Denominazione aziende	Indirizzo aziende	Denominazione Società o Cooperative (3)	Indirizzo Società o Cooperative (3)	Cod. fiscale o P. IVA Società o Coop.	Dati produzione (q) Cons. (4)	V.D. (5)	Totale (6)

(1) Indicare il numero progressivo di graduatoria
(2) Indicare se l'Azienda rientra nel quantitativo massimo del 3% dell'intera quota dell'associazione
(3) Solo se trattasi di Aziende gestite da Società o Cooperative
(4) Indicare il quantitativo di riferimento consegne per i quali si ha diritto all'indennità (casella A sezione 5)
(5) Indicare il quantitativo di riferimento vendite dirette per i quali si ha diritto all'indennità (casella B sezione 5)
(6) Indicare il quantitativo totale di riferimento per i quali si ha diritto all'indennità (casella C sezione 5)

Si dichiara che nel presente elenco sono fedelmente riportati i dati indicati nelle domande presentate dai produttori e che i quantitativi di riferimento indicati per ogni singolo produttore corrispondono a quelli ad ognuno assegnati in applicazione del regime di cui all'art. 5 quater del Reg. CEE n° 804/68 per il periodo 1991/92 esclusi quelli indicati all'art. 2 paragrafo 2, lettera b, primo, secondo e terzo trattino, e comunicati agli stessi produttori da questa Associazione.

(Firma autenticata del Presidente)

TIMBRO ASSOCIAZIONE

Data ..

ALLEGATO 4

- Angler Rotvieh (Angeln) - Rod dansk maelkerace (R.D.M.)
- Armoricaine
- Ayreshire,
- Bretonne Pie-noire,
- Bruna
- Fries-Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesan, Red and White Friesan, Frisona Italiana, Zwartbonten van Belgie/ Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerance (SDM), Deutsche Schwarzbunte,
- Frisona "spagnola" (b)
- Groninger Blaarkop,
- Guernsey,
- Jersey,
- Kerry,
- Malkekorthorn,
- Montbéliarde,
- Reggiana,
- Tarentaise - Tarina,
- Valdostana Nera,

91A4763

DECRETO 30 ottobre 1991

Modalità di applicazione del regime di premio a favore dei produttori di carni ovi-caprine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 3013/89 del Consiglio del 25 settembre 1989 relativo all'organizzazione comune dei mercati delle carni ovine;

Visti i regolamenti CEE n. 3493/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 e n. 3007/84 della Commissione recanti rispettivamente le norme generali e le modalità di applicazione del premio a beneficio dei produttori di carni ovine;

Vista la legge 29 dicembre 1990 n. 428 ed in particolare l'art. 4, comma 3, che attribuisce al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la potestà di adottare, con proprio decreto provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti ai regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica agricola;

Decreta:

Art. 1.

1) Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o alla capra da indirizzare all'Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo - AIMA, devono essere presentate da parte dei produttori, così come definiti dall'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90 ai competenti assessorati regionali all'agricoltura dal 1° gennaio al 31 marzo 1992.

2) Esse dovranno essere compilate in carta semplice con firma autenticata secondo le vigenti disposizioni di legge, sulla base di fac-simili allegati 1 o 2, a seconda che si tratti di produttori di agnelli leggeri o pesanti, complete delle dichiarazioni ed impegni che dovranno essere assunti dai richiedenti il premio.

3) Le associazioni di produttori sono tenute a presentare domanda unica secondo il fac-simile allegato 3, con firma autenticata di tutti gli aderenti che rispondono alla definizione di produttore.

Art. 2.

1) L'importo del premio da erogare viene calcolato:

a) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzano latte o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;

b) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzano latte o prodotti derivati da latte di pecora, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 30%.

2) Si rende di conseguenza necessario che venga introdotto un dispositivo atto a distinguere i due tipi di produttori sopra indicati, e ciò può essere conseguito mediante la compilazione, da parte dei richiedenti il premio, dell'apposita scheda, secondo il fac-simile allegato 4, che dovrà essere obbligatoriamente trasmessa agli assessorati unitamente alla domanda di premio.

Art. 3.

1) Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, par. 4, del regolamento CEE n. 3013/89 vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende ai fini di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati (100% dell'importo erogabile), le domande dovranno essere presentate dal 1° novembre al 31 dicembre 1991, redatte secondo il fac-simile allegato 1.

2) In tal caso gli interessati sono tenuti ad inviare agli organismi di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso, distinte per singola partita, che potranno essere trasmesse del periodo compreso tra il 15 novembre 1991 e il 14 novembre 1992, redatte sulla base del fac-simile allegato 5.

3) Le partite di agnelli dovranno essere tenute all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni dopo lo svezzamento e dovranno raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 chilogrammi.

4) Nella fattispecie, così come previsto dal regolamento CEE n. 2082/91, le partite di agnelli dopo l'avvio all'ingrasso, non possono essere spostate in altra azienda.

Art. 4.

1) Gli organismi di controllo dovranno provvedere, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di avvio all'ingrasso degli agnelli, ad identificare gli animali mediante marca auricolare del tipo dagli stessi organismi di controllo ritenuto più idoneo.

2) I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro, così come previsto all'art. 2 del regolamento CEE n. 2814/90, nel quale debbono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare nonché i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.

Art. 5.

1) Il premio può essere erogato per le pecore e/o le capre che rispondono alla seguente definizione: «tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che sono state montate per la prima volta nonché tutte le femmine che hanno partorito almeno una volta, ad esclusione di quelle destinate alla riforma, presenti nelle aziende alla data di deposito della domanda di premio».

Art. 6.

1) Gli assessorati regionali dovranno provvedere ad un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:

a) per le domande presentate dalle associazioni dei produttori, il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino fra i soci;

b) l'ubicazione dell'azienda di allevamento, sia per l'applicazione della maggiorazione dell'importo forfettario previsto dal regolamento CEE n. 1323/90, sia per le limitazioni numeriche dei capi ammessi al beneficio del premio a tasso intero come disposto dall'art. 5, par. 7, del regolamento CEE n. 3013/89, nonchè per l'osservanza degli eventuali benefici contemplati all'art. 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 3493/90;

c) il luogo o i luoghi in cui dimora il gregge durante il periodo di cento giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande;

d) se, unitamente alla domanda di premio, è stata trasmessa la scheda. In caso negativo la domanda viene respinta.

Art. 7.

1) Poiché la scheda è lo strumento più idoneo ai fini dell'istituzione di un dispositivo atto a distinguere i produttori di agnelli pesanti da quelli di agnelli leggeri, come previsto all'art. 4, par. 4, del regolamento CEE n. 3013/89, gli assessorati, dovranno provvedere a trasmettere all'AIMA, unitamente ad un riepilogo per regione delle domande di premio pervenute, distinte per zone svantaggiate e non, copia delle citate schede entro il 31 maggio 1992.

2) L'AIMA, sulla base delle schede ricevute, provvederà ad istituire un inventario nazionale dei produttori.

Art. 8.

1) Qualora sussistano situazioni previste dall'art. 3, par. 1, del regolamento CEE n. 2385/91, che delimita le zone di pianura ove risiedono le aziende armentizie il cui gregge, per prassi tradizionale, effettua la transumanza in zone svantaggiate, il richiedente l'aiuto comunitario è tenuto a corredare la domanda di premio con certificazioni rilasciate dalle autorità locali o regionali del luogo di transumanza che attestino la presenza del gregge per un periodo di almeno novanta giorni; le stesse certificazioni dovranno riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione.

Art. 9.

1) Gli organismi di controllo, per poter individuare il numero dei capi che possono beneficiare dell'importo del premio a tasso intero nei limiti stabiliti dall'art. 5, par. 7, del regolamento CEE n. 3013/89 dovranno attenersi, nel caso di superamento dei cennati limiti, ad uno schema di calcolo distribuito dai servizi della Commissione che si riporta come allegato 7.

Art. 10.

1) Entro cento giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, gli organismi di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare, nel rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e dichiarati nelle domande stesse, la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.

2) I sopralluoghi in azienda vanno effettuati a sondaggio, in maniera inopinata e devono riguardare almeno il 10% delle aziende per le quali è stata inoltrata la domanda di premio.

3) Per ognuno di essi deve essere redatto regolare verbale con l'esito dell'accertamento, copia del quale viene trasmessa all'AIMA per eventuali adempimenti di competenza.

4) Qualora nel corso degli accertamenti venga riscontrata una diminuzione del numero dei capi ammissibili al premio rispetto a quello indicato in domanda, della quale il richiedente non abbia dato comunicazione all'AIMA tramite l'organismo di controllo, gli assessorati dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 6, del regolamento CEE n. 3007/84 e dell'art. 1 del regolamento CEE n. 2814/90.

Art. 11.

1) Per le domande di premio presentate per la campagna di commercializzazione 1992 gli organismi di controllo provvederanno ad inoltrare all'AIMA:

A) *Entro il 31 maggio 1992:*

1) un riepilogo per regione delle domande di premio pervenute, distinte per zone svantaggiate e non;

2) copia della scheda di cui all'allegato 4.

B) *Entro il termine di quarantacinque giorni dalla fissazione dell'importo dell'aiuto da erogare e in duplice copia:*

1) l'elenco delle domande definite con atto di liquidazione, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 6;

2) la relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che abbiano comportato una riduzione del numero dei capi rispetto a quelli per i quali è stato richiesto il premio.

Art. 12.

1) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 1991

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE DI DOMANDA
PER I PRODUTTORI DI AGNELLI LEGGERI

Il sottoscritto..
nato a .... il...
residente in .... nella qualità di titolare o di legale rappresentate della ditta .... con partita I.V.A. n. .... (1) chiede che gli venga concesso il premio relativo ai produttori di agnelli leggeri di cui al regolamento CEE n. 3007/84 per n. .... pecore e per n. .... capre.

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:

1) (2) di avere l'intenzione di procedere ad ingrassare o far ingrassare almeno il 40% degli agnelli al fine di ottenere l'erogazione del premio calcolato per i produttori di agnelli pesanti in relazione agli agnelli ingrassati.

Si impegna inoltre ad inviare una dichiarazione per ogni partita di agnelli consegnati all'ingrasso nel rispetto della specifica normativa comunitaria e nazionale di cui è a conoscenza.

2) di esercitare l'allevamento di animali della specie ovina e/o caprina in contrada e .... agro i...........................

3) di avere attualmente in allevamento n. .... pecore;

4) di avere attualmente in allevamento n. .... capre;

5) di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano la concessione del premio ai produttori di carni ovine e caprine;

6) di non aver presentato e di non presentare altra domanda a termine del regolamento CEE n. 3007/84 presso gli altri organismi regionali della Repubblica italiana;

7) che il gregge nel periodo dei cento giorni previsti dall'articolo .... del regolamento CEE n. 3007/84 si trova in contrada .... agro ....

8) di prevedere il trasferimento temporaneo del gregge in contrada .... nel periodo i .... (solo in caso di greggi transumanti);

9) che i parti avvengano normalmente nei periodi ....;

10) di prevedere di destinare alla riforma n. .... pecore e/o n. .... capre;

11) che commercializza il latte di pecora e/o i prodotti derivati da tale latte mediante vendita:
diretta al consumatore;
alle latterie;

12) che la propria produzione di latte è di circa q.li............ per anno.

In relazione alla presente domanda, il sottoscritto si impegna:

a) a mantenere in azienda tutte le pecore oggetto della richiesta di premio per un periodo di cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda;

b) a comunicare preventivamente e per iscritto all'organismo di controllo ogni spostamento del gregge rispetto a quanto dichiarato ai precedenti punti 7) e 8);

c) a conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, delle capre, degli agnelli, dei capretti e delle loro carni, del latte e prodotti derivati.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Si impegna inoltre a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di accertata inadempienza alle norme comunitarie e nazionali.

(1) La partita IVA è obbligatoria, tuttavia in mancanza di questo può essere utilizzato il numero di codice fiscale

(2) Solo per coloro che intendono avviare degli agnelli all'ingrasso e che presenteranno le domande dal 1° novembre al 31 dicembre 1991.

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DI DOMANDA
PER I PRODUTTORI DI AGNELLI PESANTI

Il sottoscritto..
nato a .... il...
residente in .... nella qualità di titolare o di legale rappresentate della ditta .... con partita I.V.A. n. .... (1) chiede che gli venga concesso il premio relativo ai produttori di agnelli pesanti di cui al regolamento CEE n. 3007/84 per n. .... pecore e per n. .... capre.

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:

1) di essere produttore di carni ovine e/o caprine ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90;

2) di avere attualmente in allevamento n. .... pecore;

3) di avere attualmente in allevamento n. .... capre;

4) di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano la concessione del premio ai produttori di carni ovine e caprine;

5) di non aver presentato e di non presentare altra domanda a termine del regolamento CEE n. 3007/84 presso gli altri organismi regionali della Repubblica italiana;

6) che il gregge nel periodo dei cento giorni previsti dall'articolo .... del regolamento CEE n. 3007/84 si trova in contrada .... agro ....

7) di prevedere il trasferimento temporaneo del gregge in contrada .... nel periodo/i .... (solo in caso di greggi transumanti);

8) che i parti avvengano normalmente nei periodi ....,

9) di prevedere di destinare alla riforma n. .... pecore e/o n. .... capre;

10) che non commercializza nè latte nè prodotti lattiero caseari di latte di pecora.

In relazione alla presente domanda, il sottoscritto si impegna:

a) a mantenere in azienda tutte le pecore oggetto della richiesta di premio per un periodo di cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda;

b) a comunicare preventivamente e per iscritto all'organismo di controllo ogni spostamento del gregge rispetto a quanto dichiarato ai precedenti punti 6) e 7);

c) a conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, delle capre, degli agnelli, dei capretti e delle loro carni.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Si impegna inoltre a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di accertata inadempienza alle norme comunitarie e nazionali.

(1) La partita IVA è obbligatoria, tuttavia in mancanza di questo può essere utilizzato il numero di codice fiscale.

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

I sottoscritti soci della (1) .... situata in comune .... via .... con partita I.V.A. n. ...., chiedono che gli venga concesso il premio $\frac{\text{relativo ai produttori di agnelli leggeri}}{\text{relativo ai produttori di agnelli pesanti}}$ di cui al regolamento CEE n. 3007/84 per n. .... pecore e per n. .... capre.

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiarano:

1) (2) di avere l'intenzione di procedere ad ingrassare o far ingrassare almeno il 40% degli agnelli al fine di ottenere l'erogazione del premio calcolato per i produttori di agnelli pesanti, in relazione agli agnelli ingrassati.

Si impegnano inoltre ad inviare una dichiarazione per ogni partita di agnelli consegnati all'ingrasso nel rispetto della specifica normativa comunitaria e nazionale di cui sono a conoscenza;

2) di essere tutti produttori di carni ovine e o caprine ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90;

3) di avere attualmente in allevamento complessivamente n. .... pecore;

4) di avere attualmente in allevamento complessivamente n. .... capre;

5) che la proprietà degli animali allevati è ripartita tra i soci nel modo seguente: (3) ....;

6) di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano la concessione del premio ai produttori di carni ovine e caprine;

7) di non aver presentato e di non presentare altra domanda a termine del regolamento CEE n. 3007/84 presso gli altri organismi regionali della Repubblica italiana;

8) che il gregge nel periodo dei cento giorni previsti dall'art. 2 del regolamento CEE n. 3007/84 si trova in contrada .... agro ....;

9) di prevedere il trasferimento temporaneo del gregge in contrada ....
nel periodo/i ....
(solo in caso di greggi transumanti);

10) che i parti avvengono normalmente nei periodi.............. ....;

11) di prevedere di destinare alla riforma n. .... pecore e/o n. .... capre;

12) che commercializza il latte di pecora e prodotti derivati da tale latte: SI ☐ NO ☐;

13) (4) che la commercializzazione avviene mediante vendita:

diretta al consumatore;
alla latteria;

14) (4) che la propria produzione di latte di di circa q.li ....

In relazione alla presente domanda, i sottoscritti si impegnano:

a) a mantenere in azienda tutte le pecore oggetto della richiesta di premio per un periodo di cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda;

b) a comunicare preventivamente e per iscritto all'organismo di controllo ogni spostamento del gregge rispetto a quanto dichiarato ai precedenti punti 8) e 9);

c) a conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, delle capre, degli agnelli, dei capretti e delle loro carni, del latte e prodotti derivati;

d) di conservare tutta la documentazione giustificativa del criterio di ripartizione degli animali allevati tra i soci.

I sottoscritti dichiarano inoltre di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Si impegnano inoltre a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di accertata inadempienza alle norme comunitarie e nazionali.

(1) Indicare la denominazione dell'associazione o cooperativa di appartenenza.

(2) Solo per coloro che intendano avviare degli agnelli all'ingrasso e che presenteranno le domande dal 1° novembre al 31 dicembre 1991.

(3) Indicare le modalità di ripartizione del capitale allevato tra i soci, oppure l'attribuzione del numero dei capi in relazione ai criteri di ripartizione dei proventi derivanti dall'attività dell'allevamento per singolo socio.

(4) Solo per coloro che commercializzano il latte di pecora o i prodotti da esso derivati.

ALLEGATO 4

REGIONE : ____________

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

ISPETTORATO DELL' AGRICOLTURA DI: ____________

Spazio riservato all' Ente accettante	Spazio riservato all' A.I.M.A.
Prot. N. : [ ]	Prog. AIMA N. : [ ]
del : [ ]/[ ]/19[ ]	

SCHEDA ANAGRAFICA PREMIO OVI-CAPRINI

(Circolare M.A.F. N. ___ del __/__/19__)

Il sottoscritto (cognome) ____________ (nome) ____________

residente in provincia di [ ] (sigla) , comune ____________,

indirizzo : ____________ , n. _____ codice fiscale n.:

[ ] , in qualita' di Titolare/Legale (cancellare la voce che che non interessa) rappresentante della Ditta ____________, Partita Iva.:

[ ],

DICHIARA CHE :

L'azienda armentizia ha una superficie totale di:

Superfici in proprieta'	Altre superfici ditta (fitto, uso, altri)	Superficie totale ditta
[ ] Ha [ ] are	[ ] Ha [ ] are	[ ] Ha [ ] are

- Il gregge e' composto dai seguenti capi:

N.ro ovini e razza prevalente	N.ro caprini e razza prevalente	Totale capi del gregge
[ ] N. [ ] Razza	[ ] N. [ ] Razza	[ ]

- Attitudine produttiva del gregge: [ ] latte, [ ] carne, [ ] lana
- Nell' azienda vengono impiegate N. [ ] unita' lavorative;
- Tipo allevamento Stanziale / Transumante (Barrare la voce che non interessa)
  - Codice titolo d'uso del terreno di transumanza: 1=proprieta', 2=fitto, 3=altro

Periodo di transumanza dal giorno	Periodo di transumanza al giorno	Comune di transumanza e Sigla Provincia (targa)	Uso Terreno
[ ]/[ ]/19[ ]	[ ]/[ ]/19[ ]	[ ] [ ]	[ ]

- Gli animali allevati sono; iscritti / non sono iscritti ai libri genealogici; (Barrare la voce che non interessa)
- Nell' azienda si producono:

Situazione delle quantita' di latte prodotto e utilizzato mediante:		
Q.li latte commercializzat [ ]	Q.li latte autoconsumato [ ]	Totale latte utilizzato [ ]
Situazione delle quantita' di latte trasformato in prodotti:		
Q.li prod.freschi [ ] Commercializ/Autoconsumo	Q.li prodotti stagionati [ ] Commercializ/Autoconsumo	Totale latte trasformato [ ]
Situazione delle quantita' di carne e lana prodotto:		
Q.li carne commercializzat [ ]	Q.li carne consumata [ ]	Q.li di lana prodotta [ ]

- L' Azienda e' ubicata per Ha [ ] a [ ] nel Comune di [ ], PV di [ ]

e per Ha [ ] a [ ] nel Comune di [ ], PV di [ ]

________, li' __/__/19__ In fede ____________

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ANAGRAFICA DEI PRODUTTORI DI OVINI E CAPRINI

Nella facciata del modulo è obbligatoria l'indicazione dei seguenti dati:

nominativo, indirizzo e codice fiscale del rappresentante l'azienda produttrice;

evidenziare se il compilatore del modulo è titolare/legale rappresentante la ditta, mediante la cancellazione della dicitura che non interessa;

ragione sociale e partita IVA dell'azienda produttrice;

totale superficie di proprietà dell'azienda espressa in ettari (Ha) ed are;

totale superficie in uso, a qualsiasi titolo (affitto, uso o altro), dell'azienda espressa in ettari (Ha) ed are;

totale superficie dell'azienda espressa in ettari (Ha) ed are, ottenuta sommando le superfici di proprietà e le superfici in uso alla ditta;

l'elenco analitico del numero dei capi ovini e caprini con le relative razze di appartenenza, in particolare bisogna indicare:

il numero totale degli ovini e la razza prevalente di appartenenza;
il numero totale dei caprini e la razza prevalente di appartenenza;
il numero totale dei capi del gregge, ottenuta sommando il totale ovini ed il totale dei caprini;

di barrare la casella corrispondente all'attitudine produttiva del gregge;

numero delle unità lavorative presenti in azienda;

evidenziale se il gregge è di tipo stanziale o transumante, mediante la cancellazione della dicitura che non interessa; nel caso il gregge sia di tipo transumante va indicato:

la data di inizio della transumanza;
la data di fine periodo della transumanza;
il comune dove avviene la transumanza;
la sigla della provincia dove avviene la transumanza;
il codice del titolo d'uso del terreno di transumanza, vale 1 = terreno di proprietà, 2 = terreno in affitto, 3 = altro titolo d'uso;

evidenziare se gli animali sono iscritti/non sono iscritti ai libri genealogici, mediante la cancellazione della dicitura che non interessa;

i dati riepilogativi della produzione dell'azienda:

relativi al latte utilizzato:
il totale, in quintali, del latte prodotto e commercializzato;
il totale, in quintali, del latte prodotto ed utilizzato mediante autoconsumo;
la somma totale, in quintali, del latte commercializzato e utilizzato;

relativi al latte trasformato:

il totale, in quintali, del latte trasformato in prodotto fresco e, mediante cancellazione della dicitura che non interessa, se questi è commercializzato o autoconsumato;
il totale, in quintali, del latte trasformato in prodotto stagionato e, mediante cancellazione della dicitura che non interessa, se questo è commercializzato o autoconsumato;
la somma totale, in quintali, del latte trasformato in prodotto fresco e stagionato;

il totale, in quintali, della carne prodotta e commercializzata;

il totale, in quintali, della carne prodotta e consumata;

il totale, in quintali, della lana prodotta;

indicazione della superficie prevalente dell'azienda e la sua ubicazione nel comune e nella provincia;

indicazione della seconda superficie prevalente dell'azienda e la sua ubicazione nel comune e nella provincia.

ALLEGATO 5

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI AVVIO ALL'INGRASSO

All'Organismo di controllo

OGGETTO: Dichiarazione di avvio all'ingrasso.

Il sottoscritto ....
in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta .... partita IVA .... in riferimento alla domanda di premio presentata a codesto ufficio in data .... dichiara che il giorno .... avvierà all'ingrasso n. .... agnelli facenti parte di un'unica partita presso la propria azienda / altra azienda situata in via ....
comune .... prov. ....

Il sottoscritto si impegna:

a) a mantenere o a far mantenere all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni la partita dichiarata e comunque fino a quanto gli agnelli raggiungeranno mediamente 25 chilogrammi di peso vivo;

b) (1) a tenere un registro aggiornato dal quale risulti:

IN ENTRATA

il numero della partita di agnelli e la data della loro consegna all'ingrasso;
l'indicazione della marca o altro tipo di identificazione utilizzata;
l'identificazione dell'azienda di origine.

IN USCITA

data di uscita;
peso medio della partita;
composizione della partita in relazione agli agnelli pesanti al momento di entrata all'ingrasso;

c) a sottoporsi agli accertamenti previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, fornendo tutti gli elementi utili richiesti affinché gli organismi di controllo possano procedere agli adempimenti loro demandati nella maniera più efficace possibile.

Dichiara di conoscere le sanzioni nelle quali incorrerebbe nel caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2814/90 modificato dal regolamento n. 3529/90.

Pertanto si prega codesto ufficio di voler procedere all'identificazione degli agnelli entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della presente.

(1) Solo per coloro che procedono all'ingrasso degli agnelli nella propria azienda.

ALLEGATO 5-*A*

Da unire alla dichiarazione specifica di coloro che fanno ingrassare gli agnelli in un'azienda diversa dalla propria

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI INGRASSO DA REDIGERE A CURA DELL'INGRASSATORE

Il sottoscritto ....
residente in .... codice fiscale n. ....
in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta ....
.... partita IVA .... dichiara di provvedere all'ingrasso degli agnelli di cui alla presente deliberazione, consegnati dalla ditta ....

In merito si impegna:

a tenere all'ingrasso gli agnelli per il periodo prescritto di quarantacinque giorni e comunque sino al raggiungimento del peso medio minimo previsto per l'intera partita;

a tenere aggiornato il registro di cui all'art. 1, par. 2, del regolamento CEE n. 2814/90;

a sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire tutte le informazioni necessarie su richiesta degli organismi preposti al controllo.

Dichiara di conoscere le sanzioni nelle quali incorrerebbe nel caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2814/90 modificato dal regolamento n. 3529/90.

Pertanto si prega codesto ufficio di voler procedere all'identificazione degli agnelli entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della presente.

ALLEGATO 6

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE - CAMPAGNA 1992

Regione.. provincia .... ufficio .... elenco n. ....

Corresponsione del premio ai produttori di carni ovine e caprine.

Importo unitario del premio alla pecora per produttori di agnelli pesanti ECU .... pari a L. ....

Importo unitario del premio alla pecora per produttori di agnelli leggeri ECU .... pari a L. ....

Importo unitario per capra del premio ECU .... pari a L. ....

Numero ordine elenco (1)	Numero e sigla della domanda	Cognome e nome del produttore	P. IVA codice fiscale	Luogo e data di nascita	Indirizzo	Premio per pecora			Premio per capra			Totale importo da pagare da ist. banc. incaricato L. (4)
					Via, numero c.a.p. e comune	Totale numero pecore	Maggioraz. forfettaria (2)	Imp. da pagare da ist. banc. incaricato L. (3)	Totale numero capre	Maggioraz. forfettaria (2)	Imp. da pagare da ist. banc. incaricato L. (3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un richiedente.

(2) *Applicare gli importi previsti dal regolamento* CEE n. 1323/90 qualora l'attività di allevamento viene svolta nelle zone svantaggiate.

(3) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di pecore, l'importo unitario e le eventuali maggiorazioni forfettarie, tenuto conto delle limitazioni numeriche disposte dall'art. 5, par. 7, del regolamento CEE n. 3013/89.

(4) L'importo da pagare deve essere uguale alla somma dei premi.

N.B. — Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi liquidati con l'elenco stesso, gli importi totali dei premi, l'importo globale nonché il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione:

«Viste le domande degli allevatori elencate nei n. .... fogli costituenti l'elenco; effettuate le verifiche di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 3007/84 e di cui alla circolare ministeriale del 20 dicembre 1990, n. 25 si liquidano gli importi specificati nella colonna 13 a fianco di ciascun nominativo per la somma complessiva di L. .... per il totale di capi indicati nelle colonne 7 e 10».

ALLEGATO 7

Esempio di domanda di premio per 1.050 pecore e 300 capre, presentata da un produttore di agnelli pesanti la cui azienda è situata in una zona svantaggiata.

L'importo unitario del premio da concedere è per ipotesi:

L. 38.000 per pecora (produttore agnelli pesanti);
L. 26.600 per capra.

1) *Calcolo del numero di capi a cui concedere il premio a tasso intero (primi 1.000 capi) nonché a tasso ridotto.*

1.1) Calcolo della percentuale di pecore e capre rispetto al numero di animali dichiarati:

Pecore: 1.050/1.350 = 77,78%;
Capre: 300/1.350 = 22,22%.

1.2) Calcolo del numero di pecore e capre che beneficiano del tasso intero:

Pecore: 1.000 × 78,78% = 778;
Capre: 1.000 × 22.22% = 222.

1.3) Calcolo del numero di pecore e capre che beneficiano del premio a tasso ridotto:

Pecore: 1.050 - 778 = 272;
Capre: 300 - 222 = 78.

2) *Importo dei premi da versare.*

Pecore: 778 × 38.000 = 29.564.000 lire;
Pecore: 272 × (38.000/2) = 5.168.000 lire;
Capre: 222 × 26.600 = 5.905.200 lire;
Capre: 78 × (26.600/2) = 1.037.400 lire;

Totale . . . L. 41.674.600

ALLEGATO 8

RIFERIMENTI NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento CEE n. 3013/89 del Consiglio del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1741/91 del 13 giugno 1991;

Regolamento CEE 3493/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine;

Regolamento CEE n. 3007/84 della Commissione del 26 ottobre 1984 recante modalità di applicazione del premio a beneficio dei produttori di carni ovine modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1260/90 dell'11 maggio 1990;

Regolamento CEE n. 1323/90 del Consiglio del 14 maggio 1990 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1743/91 del 13 giugno 1991;

Regolamento CEE n. 3901/89 del Consiglio del 12 dicembre 1989 relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti;

Regolamento CEE n. 2814/90 della Commissione del 28 settembre 1990 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2082/91 del 16 luglio 1991;

Regolamento CEE n. 2385/91 della Commissione del 6 agosto 1991 recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine.

91A4764

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 14 ottobre 1991.

Determinazione di criteri per la concessione dei contributi a favore dell'industria navalmeccanica ed armatoriale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione e la pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi ai fini della concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, qui di seguito denominata «la legge», che prevede contributi a favore dell'industria navalmeccanica ed armatoriale;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1990, contenente le modalità applicative ed adempimentali ai fini della concessione e liquidazione dei contributi previsti a favore dell'industria cantieristica navale ed armatoriale per le iniziative di costruzione, trasformazione, demolizione navale ed investimenti;

Considerato che in attuazione del sopracitato art. 12 occorre determinare i criteri di scelta e di ripartizione cui l'amministrazione si attiene ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge;

Visto l'art. 3 del proprio decreto 20 dicembre 1990, che demanda al comitato consultivo per la cantieristica di cui all'art. 23 della legge il compito di pronunciarsi sulle priorità da accordare ai piani d'investimento;

Considerato che, nella seduta del 24 settembre 1991, il comitato consultivo per la cantieristica ha individuato i criteri di priorità che, nel quadro dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 dicembre 1990 dovranno essere seguiti per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge:

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma primo, della legge sono prioritari, nell'ordine, gli investimenti aventi ad oggetto i sottoelencati aspetti dell'attività produttiva:

1) *impianti destinati direttamente alla produzione* (impianti fissi quali: macchine ossitaglio, macchine per la saldatura automatica e semiautomatica, impianto trattamento lamiere, macchine per la lavorazione delle lamiere, mezzi di sollevamento non gommati con relative opere di fondazione e movimentazione, macchine utensili di vario tipo);

2) *sistemi computerizzati per la produzione-progettazione* (quali macchinari a controllo numerico, computer, programmi, plotter perforatore-lettore, impianti ufficio tecnico e sala tracciati);

3) *infrastrutture destinate direttamente alla produzione* (quali opere edili e allestimento interno di officine e capannoni, fondazioni, solai, travi, plateaux infrastrutture aziendali e comuni);

4) *impianti destinati al miglioramento delle condizioni di lavoro* (quali impianti igienico-sanitari, spogliatoi, docce, mense, cucine, impianti di sicurezza, antinfortunistici, antincendio, impianti di insonorizzazione, ventilazione, depurazione e simili riguardanti l'ambiente);

5) *moli, banchine allestimento navi* (quali opere edili, impianti e servizi);

6) *scali ed avanscali* (infrastrutture e impianti fissi);

7) *bacini* (strutture ed impianti);

8) *mezzi di trasporto e/o sollevamento mobili* (quali gommati, cingolati, navali e relativi impianti);

9) *infrastrutture mobili destinate direttamente alla produzione* (quali officine mobili, magazzini DAT mobili, capannette saldatrici, capannette elettriche ed infrastrutture analoghe);

10) *impianti centralizzati* (quali centrali termiche, elettriche, stazione antincendio, aria compressa);

11) *sistemi computerizzati per servizio amministrativo* (quali sistemi per contabilità, rilevamento presenza e CED);

12) *magazzini* (quali strutture edili ed allestimento interno);

13) *aree legate alla produzione* (quali piazzali stoccaggio lamiere e relative aree ed impianti, piazzali di prefabbricazione e relative aree ed impianti);

14) *area cantiere* (quali impiantistica ed edilizia: portineria, recinzioni, fognature, viabilità, illuminazione, ingressi, servizi monitoraggio, cerca-persone, radio);

15) *attrezzatura minore* (quali strumenti di misura, strumenti di controllo della lavorazione, quadri elettrici mobili, macchine utensili minori, impianti provvisori, attrezzatura minore di falegnameria ed officina);

16) *uffici e varie* (quali strutture edili, impianti ed allestimenti)

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma secondo, della legge sono prioritari, nell'ordine, gli investimenti aventi ad oggetto le sottoelencate infrastrutture:

1) *bacini* (strutture ed impianti);

2) *moli, banchine allestimento navi* (opere edili, impianti e servizi);

3) *infrastrutture aziendali e comuni* (quali opere edili ed allestimento di officine e capannoni, fondazioni, solai, travi, plateaux, impianti pertinenti e centralizzati ed analoghe infrastrutture);

4) *scali ed avanscali* (infrastrutture ed impianti fissi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A4755

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 ottobre 1991.

Determinazione della misura del contributo per l'anno 1992 ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione nel registro nazionale istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per il 1992, in L. 500.000.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A4776

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 31 ottobre 1991, n. 26.

Importazioni di banane fresche (NC 0803 0010) originarie dei Paesi della zona A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3.

Si fa seguito alle circolari n. 14 e n. 18 rispettivamente del 27 giugno e del 9 luglio 1991 con le quali è stato confermato, relativamente alle importazioni di banane fresche (NC 0803 0010) di origine e provenienza dai Paesi della zona A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3, un contingente di tonn. 320.000 per il periodo 1° luglio 1991-30 giugno 1992, da utilizzarsi con il sistema della «dogana controllata» in quote mensili e decadali, come da prospetto allegato alla circolare n. 17 del 21 giugno 1990.

Al riguardo, si comunica che, a parziale modifica della suddetta circolare, questo Ministero è venuto nella determinazione di incrementare del 15% le importazioni in questione per il periodo 1° ottobre 1991-29 febbraio 1992.

Pertanto, per il predetto periodo sono consentite le importazioni di banane fresche (NC 0803 0010) con origine e provenienza Paesi delle zone A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3, entro i limiti delle quote decadali dei quantitativi indicati nel prospetto allegato alla circolare del 21 giugno 1990, maggiorati del 15%. Le quote maggiorate della prima e della terza decade di ottobre, non utilizzate, potranno essere riportate rispettivamente alla prima e alla terza decade del mese di novembre.

Per quanto attiene alle importazioni di banane fresche originarie dai suddetti Paesi ed immesse in libera pratica negli altri Stati della CEE, sono parimenti aumentate del 15% le assegnazioni relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 1991, indicate nelle singole autorizzazioni rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero nel mese di luglio scorso. Le quote maggiorate del mese di ottobre 1991 potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 1991. Per quanto riguarda le maggiorazioni delle quote dei mesi di gennaio e febbraio 1992, si provvederà in sede di rilascio delle autorizzazioni individuali.

Restano invariate le altre disposizioni in materia.

Il Ministro: LATTANZIO

91A4805

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore delle società Intereuropa Compagnia europea di previdenza ed Etrusca

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1991 il rag. Francesco Corrado è stato nominato commissario liquidatore delle società Intereuropa - Compagnia europea di previdenza - CEP ed Etrusca in sostituzione del dott. Giovanni Giovanardi.

Rimangono ferme le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 2 agosto 1991.

91A4751

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1991 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia d'oro
«alla memoria»

Capitano f.spe (RNU) Olivieri Carlo, nato a Trieste il 12 gennaio 1934. — Ufficiale osservatore O.N.U., veniva assegnato al posto di osservazione Copper, nella zona del Sinai, presso la località El Qantara, sulla sponda orientale del Canale di Suez. Il giorno di inizio delle ostilità tra Egitto ed Israele, si trovava in servizio in tale sito con un collega di nazionalità francese ed un ufficiale di collegamento israeliano. Nonostante il grave ed immediato pericolo rimaneva al proprio posto per continuare a trasmettere rapporti di situazione di estrema importanza per l'assolvimento del compito del gruppo osservatori dell'ONU, cadendo sul campo a seguito dell'attacco sferrato dalle truppe egiziane al posto di osservazione. Splendido esempio di virtù militari, attaccamento al dovere ed alla causa della pace fino all'estremo sacrificio e sprezzo del pericolo che — definito eroico anche dal Segretario generale delle Nazioni Unite — ha contribuito a dare grande lustro, in campo nazionale ed internazionale, all'Esercito italiano. — El Qantara (Egitto), 6 ottobre 1973.

91A4753

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Colombini Bruno, in Fornace

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1991 la riscossione del carico tributario di L. 1.641.622.650 dovuto dalla ditta Colombini Bruno, in Fornace (Trento), è stata sospesa ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Trento nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

91A4752

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale della Maratona d'Italia
(Estrazione del 27 ottobre 1991) ·

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Carpi il 27 ottobre 1991 e dell'abbinamento ai primi tre atleti classificatisi alla Maratona d'Italia - edizione 1991:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie R n. 36458 di L. 2 miliardi abbinato a Diamantino dos Santos;

2) Biglietto serie V n. 12518 di L. 400 milioni abbinato a Salvatore Bettiol;

3) Biglietto serie M n. 14502 di L. 200 milioni abbinato a Said Ermili.

B) *Premi di seconda categoria* di L. 50 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

Biglietto serie	C	n. 30460		Biglietto serie	P	n. 84447
» »	G	» 92021		» »	Q	» 70477
» »	M	» 64128		» »	S	» 01938
» »	N	» 19887		» »	V	» 22688
» »	P	» 37135		» »	AC	» 12205

C) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie R n. 36458, L. 3.000.000;

2) Biglietto serie V n. 12518, L. 2.000.000;

3) Biglietto serie M n. 14502, L. 1.000.000.

Ai rivenditori dei dieci biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 cadauno.

91A4770

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.7719.XV.J del 21 giugno 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Elemento di ritardo da 0,05 secondi tipo M2», che la Società Fiat Cici S.p.a. - Divisione Borletti FB, intende importare dalla società Giat Industries, sita in Tarbes (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7717.XV.J del 12 luglio 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Capsula detonante M24», che la Società Fiat Cici S.p.a. - Divisione Borletti FB, intende importare dalla società Nouvelle Cartoucherie Survilliers (N.C.S.), sita in Survilliers (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A4750

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Estinzione della Fondazione Gautieri presso l'Accademia delle scienze, in Torino

Con decreto ministeriale del 3 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1991, registro n. 25 Beni culturali, foglio n. 381, la Fondazione Gautieri presso l'Accademia delle scienze, con sede in Torino, è dichiarata estinta.

91A4749

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 giugno 1991 concernente: «Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 16 ottobre 1991).

Al penultimo comma delle premesse alla deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 49, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991, registro n. 5 Università, foglio n. 10, ...», si legga: «... registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991, registro n. 5 Università *e ricerca*, foglio n. 10, ...».

Nel progetto di ricerca Italsiel - Italiana sistemi informativi elettronici s.p.a., riportato al n. 18 dell'art. 1 della deliberazione suindicata, alla pag. 54, prima colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, nella descrizione del contributo in conto interessi, dove è scritto: «..., su finanziamento IMI di lire *miliardi* 7.873 ...», si legga: «..., su finanziamento IMI di lire *milioni* 7.873 ...».

91A4795

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **L'AQUILA**
  Libreria UNIVERSITARIA
  Piazza V. Rivera, 6
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a s.
  Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S a s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  DI.E.M Libreria giuridica
  c/o Palazzo di Giustizia
  Viale Elena, 1
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **NOVARA**
  Libreria POLICARO
  Via Mille, 16
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S r.l.
  Via Roma, 80
- **VERCELLI**
  Libreria LA LIBRERIA
  Corso Libertà, 46

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S F
  Piazza V. E Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S n c
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 315.000
- semestrale ..... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 56.000
- semestrale ..... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 175.000
- semestrale ..... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 56.000
- semestrale ..... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 175.000
- semestrale ..... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 600.000
- semestrale ..... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ..... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ..... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 8 0 9 1 *

L. 1.200